

Studio Mastrangelo
Via Testi n.14
Parma
Tel 0521/233373
Fax 0521/504971
E mail pierluigi@studiomastrangelo.pr.it

A tutti i clienti

CIRCOLARE N.1 DEL 22/03/2021

DECRETO SOSTEGNI, MISURE PER IL LAVORO

Il giorno 19 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto sostegni, che è già stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda le misure a sostegno del lavoro, sono state previste le seguenti misure.

Cassa integrazione.

Con la legge di bilancio era stata prevista la concessione di 12 settimane di cig ordinaria con causale COVID 19, da utilizzare entro il 31 marzo. Per chi invece rientrava nei settori del FIS (aziende settore commercio con più di 5 dipendenti), CISOA (agricoltura) FSBA (aziende artigiane), CIG IN DEROGA (aziende settore commercio con meno di 5 dipendenti e altre aziende che non rientrano nei settori coperti dalla CIG e CIGS), queste 12 settimane potevano essere godute entro il 30 giugno.

Con il Decreto Sostegni sono state concesse altre 13 settimane di cassa integrazione ordinaria COVID per il periodo dal 1/4/2021 al 30/6/2021 senza contributo addizionale.

Per le aziende che rientrano nei settori del FIS, CIG IN DEROGA, FSBA sono invece concesse 28 settimane dal 1/4/2021 al 31/12/2021, senza contributo addizionale.

I pagamenti diretti ai dipendenti, della cassa integrazione da parte dell'INPS, non avverranno più con la compilazione del modello SR41 , inviato dallo studio, ma tramite procedura UNIEMENS-CIG, tale adempimento sarà sempre svolto dal nostro studio.

Faccio presente che i trattamenti di cig saranno concessi per i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

Divieto di licenziamento

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti plurimi riguardanti imprese con più di 15 dipendenti) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino al 30/6/2021, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, *indipendentemente dal numero dei dipendenti*, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Per coloro che rientrano nei settori coperti dalla FIS, FSBA, CIG IN DEROGA, CISOA, e si avvalgono dal 1/4/2021 della cassa integrazione, il divieto di licenziamento è esteso dal **1/7/2021 al 31/10/2021**, nello specifico resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

I divieti di licenziamento , di cui sopra, non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Indennità per lavoratori dipendenti e autonomi

Al fine di fronteggiare l'emergenza economica scaturita dal diffondersi dell'epidemia da Covid-19, sono riconosciute nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo.

In particolare, è riconosciuta, a determinate condizioni e nel rispetto di specifici requisiti, un'indennità onnicomprensiva pari a **2.400 euro** ai:

- dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

La domanda per le indennità va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Ai lavoratori già beneficiari delle indennità (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) l'indennità una tantum pari a 2.400 euro è erogata automaticamente.

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito.

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

Lavoratori dello sport

In favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, viene prevista una indennità complessiva erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

L'ammontare dell'indennità è determinata in:

- a) euro 3.600 per chi, nell'anno di imposta 2019, ha percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;
- b) euro 2.400 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
- c) euro 1.200 per i soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

NASPI

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021 l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Studio Mastrangelo

DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, REVISORI CONTABILI